

Via Sacco e Vanzetti, 4/6, 56025 Pontedera PI

Tel. 348 7271744 – mail: valdera@uilscuola.it, pisa@uilscuola.it

I DSGA hanno diritto al compenso delle attività svolte oltre le 36 ore: Il Ministero sbaglia a escluderli dai compensi

Con le Note del 21 aprile 2022 (progetti di attività teatrali) e del 16 maggio 2022 il **Ministero dell'Istruzione, senza ragione alcuna** e in netta contraddizione con quanto finora dallo stesso Ministero sostenuto, **comunica alle scuole che ai DSGA non è dovuto il compenso per attività aggiuntive** anche se finanziate da fondi non di provenienza contrattuale.

Infatti, questo comportamento risulta una vera e propria novità dal momento che sia l'ARAN sia il medesimo Ministero in altre occasioni hanno risolto la questione ben consapevoli che ciò che un dipendente dello Stato svolge oltre le 36 ore settimanali deve essere retribuito o compensato con recupero di ore di non lavoro.

Citiamo ad esempio la FAQ ministeriale che dava il via libera ai compensi per DSGA in relazione alla realizzazione del "Piano scuola estate 2021" (DM 2 marzo 2021 n. 48 ex Legge 440/1997).

In una delle note ministeriali si arriva addirittura a citare il Contratto di sequenza negoziale del 2008 per darne una interpretazione contraria alla stessa lettera del testo contrattuale medesimo.

In quella sequenza (art 88 comma 2 lettera j) si esclude che il DSGA che possa attingere al fondo di istituto ma si dice espressamente che per progetti finanziati da altri soggetti (UE o enti o istituzioni pubbliche o privati) il Direttore dei servizi può essere remunerato per il lavoro che svolge oltre le 36 ore. Al riguardo si rende nota la sottoscrizione della sequenza negoziale richiamata.

Accesso al fondo. Il Dsga accede al fondo di istituto (Fis) attraverso parametri determinati in sede di contrattazione nazionale. Questa scelta ha come obiettivo quello di intercettare a monte la complessità della singola scuola utilizzando criteri oggettivi, trasparenti e certi in analogia a quanto avviene per calcolare il Fis.

I nuovi parametri sono due:

1. la tipologia di scuola: agrari, convitti, istituti verticalizzati, istituti di secondo grado con laboratori/reparti di lavorazione, licei e altri tipi di scuole
2. il numero totale degli addetti (docenti/ata) in organico di diritto.

Le prestazioni aggiuntive. Scompare il concetto di lavoro straordinario (ex 100 ore), ma il Dsga può ovviamente svolgere prestazioni aggiuntive oltre le 36 o 35 ore settimanali come da contrattazione di istituto. In questo caso due sono le possibilità di riconoscere il lavoro svolto.

La prima: il Dsa, vista la particolarità e la specificità della sua funzione, recupera l'eccedenza oraria che diventa uno strumento di flessibilità organizzativa del suo lavoro.

La seconda: il Dsga chiede il pagamento delle ore prestate in più se si riferiscono a progetti o attività finanziate da fondi diversi da quelli provenienti dal Ccnl 2006. E' il caso ad esempio della formazione. Infatti, il Dsga in base all'art. 2 del [CCNI 2008/9](#), redige il piano per la formazione del personale Ata. Quindi può essere sia l'estensore del progetto che il formatore. Dunque il pagamento è possibile dal momento che si tratta di finanziamenti ad hoc come ad esempio la L. 440/97, inseriti nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

Non va dimenticato, infatti, che il Fis è concetto di ordine contrattuale e viene finanziato esclusivamente dal Ccnl. Mentre la scuola, per il miglioramento dell'offerta formativa, dispone di finanziamenti ben più consistenti che provengono da fonti diverse. In questi casi il Ccnl non impedisce al Dsga il giusto riconoscimento per l'impiego della propria professionalità in progetti finanziati da altri Enti privati o pubblici. E' il caso ad esempio dell'incarico come responsabile del trattamento dei dati sensibili (privacy) della formazione, patente Ecdl o dei progetti finanziati dalla legge 440/97.

Infine, torna utile richiamare il fatto che negli altri comparti del pubblico impiego l'accesso al salario accessorio delle posizioni organizzative di elevata professionalità avviene con un meccanismo analogo e comunque le figure dell'area D non hanno diritto al pagamento del lavoro straordinario potendo recuperare invece l'eccedenza oraria.

A qualcuno non del Ministero (qualche funzionario del MEF?) potrebbe mai venire in mente di considerare il Ministero dell'Istruzione (l'ente in questo caso finanziatore dei progetti) un ente non pubblico? Se questo è il caso, siamo nella più crassa ignoranza o imperizia da neofiti.

Abbiamo chiesto al Ministero dell'Istruzione di difendere le sue prerogative e il suo operato piuttosto che subire che i suoi dipendenti siano vessati da improvvisi interventi fuori dalle norme e dai contratti.

I Segretari territoriali Uil scuola Rua

Claudio Vannucci & Maria Vanni